

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 luglio 2014

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 5 giugno 2014, n. 1.

Finanziamento di un Piano straordinario di interventi di natura agricolo-forestale e nel settore delle opere di pubblica utilità. Modificazione alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016). (14R00254) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 5 giugno 2014, n. 2.

Disposizione in merito alla proroga dell'efficacia di graduatorie di procedure selettive pubbliche. (14R00255) Pag. 2

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 14 maggio 2014, n. 3.

Modificazioni della legge urbanistica provinciale e di disposizioni connesse e della legge provinciale sui trasporti. (14R00249) Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
3 giugno 2014, n. 6-8/Leg.

Approvazione delle modifiche al D.P.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg. Regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 concernente «Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento». (14R00265) Pag. 9

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
3 giugno 2014, n. 20.

Modifiche del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17. (14R00264) Pag. 18


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
17 giugno 2014, n. 21.

Modifiche del regolamento di esecuzione relativo all'assistenza economica sociale e al pagamento delle tariffe nei servizi sociali. (14R00272) Pag. 18

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 21 maggio 2014, n. 33.

Modifiche alla L.R. 47/1984 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria), alle leggi regionali 15/2000, 41/2012, 8/2014, 23/2014, disposizioni per la produzione e l'utilizzo di eco componenti di origine autologa per uso topico e ulteriori disposizioni finanziarie. (14R00253) Pag. 20





REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 5 giugno 2014, n. 1.

Finanziamento di un Piano straordinario di interventi di natura agricolo-forestale e nel settore delle opere di pubblica utilità. Modificazione alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 23 del 10 giugno 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione autorizza un Piano per il 2014 finalizzato alla realizzazione di interventi straordinari diretti a favorire l'occupazione di lavoratrici di età superiore a quarantacinque anni e di lavoratori di età superiore a cinquantacinque anni che, per limitazioni fisiche o per problematiche socio-familiari, siano svantaggiati nell'inserimento nel mercato del lavoro, nell'ambito dei cantieri agricolo-forestali di cui alle leggi regionali 27 luglio 1989, n. 44 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti), e 1° dicembre 1992, n. 67 (Interventi in materia di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo), e nell'ambito del settore delle opere di pubblica utilità.

2. Nel caso di mancato utilizzo di tutte le risorse previste per il finanziamento del Piano di cui al comma 1 e in ogni caso nei limiti di queste, si può procedere in via prioritaria all'occupazione di soggetti con invalidità certificata anche se non in possesso del requisito anagrafico di cui al medesimo comma e, subordinatamente, di età progressivamente inferiore a cinquantacinque anni, ma superiore a cinquanta.

Art. 2.

Modificazione all'articolo 14 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18

1. Al comma 10 dell'articolo 14 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche diretti al sostegno all'occupazione e all'inclusione sociale».

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 2.300.000 per l'anno 2014.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2014/2016 nelle seguenti unità previsionali di base:

a) 1.2.1.12 (Altri interventi per il personale regionale) per euro 5.000,00;

b) 1.2.3.10 (Personale assunto con CCNL nell'ambito del settore delle risorse naturali) per euro 1.505.000,00;

c) 1.2.3.11 (Personale assunto con CCNL nell'ambito del settore dell'agricoltura) per euro 250.000,00;

d) 1.2.3.12 (Personale assunto con CCNL nell'ambito del settore dei lavori pubblici) per euro 270.000,00;

e) 1.13.1.20 (Investimenti per la viabilità) per euro 30.000,00;

f) 1.10.1.10 (Politiche di sviluppo rurale - interventi di parte corrente) per euro 15.000,00;

g) 1.14.2.10 (Interventi per la tutela dei parchi e delle riserve naturali) per euro 35.000,00;

h) 1.14.5.10 (Interventi per la gestione del patrimonio forestale e faunistico) per euro 20.000,00;

i) 1.14.5.20 (Interventi per la tutela del patrimonio forestale e faunistico - investimenti) per euro 80.000,00;

j) 1.14.6.20 (Interventi per la previsione e la prevenzione dei rischi naturali e antropici - parte investimento) per euro 90.000,00.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede per l'anno 2014 mediante l'iscrizione di una maggiore entrata di euro 2.300.000 nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2014/2016 nell'unità previsionale di base 1.3.3.80 (Restituzioni, recuperi, rimborsi e concorsi vari) derivante dall'introito del fondo vincolato presso il BIM di cui all'articolo 14, comma 10, della l.r. 18/2013, come modificato dall'articolo 2.


4. Il totale delle entrate delle quali è prevista la riscossione e il totale delle spese delle quali è autorizzato il pagamento è aumentato di euro 2.300.000 per l'anno 2014.

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 5 giugno 2014

ROLLANDIN

(*Omissis*).

14R00254

LEGGE REGIONALE 5 giugno 2014, n. 2.

Disposizione in merito alla proroga dell'efficacia di graduatorie di procedure selettive pubbliche.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 23 del 10 giugno 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga dell'efficacia di graduatorie di procedure selettive pubbliche

1. L'efficacia delle graduatorie di procedure selettive pubbliche bandite dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è prorogata sino al 31 dicembre 2016.

Art. 2.

Disposizione transitoria

1. Sono fatte salve le procedure di assunzione già avviate dagli enti di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti di cui alla normativa vigente.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 5 giugno 2014

ROLLANDIN

(*Omissis*).

14R00255

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 14 maggio 2014, n. 3.

Modificazioni della legge urbanistica provinciale e di disposizioni connesse e della legge provinciale sui trasporti.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 20/I-II del 20 maggio 2014)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:


Capo I

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 4 MARZO 2008, N. 1 (LEGGE URBANISTICA PROVINCIALE), E DI DISPOSIZIONI CONNESSE

Art. 1.

Modificazione dell'art. 7 della legge urbanistica provinciale

1. Nel comma 4 dell'art. 7 della legge urbanistica provinciale le parole: "non inferiore a due e non superiore a quattro ed è integrata da" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a cinque e non superiore a sette e include".



Art. 2.

Modificazioni dell'art. 8 della legge urbanistica provinciale

1. La lettera *a)* del comma 2 dell'art. 8 della legge urbanistica provinciale è sostituita dalla seguente:

“*a)* esprimono pareri sulla coerenza del piano regolatore generale e delle relative varianti con il piano-territoriale della comunità o con i relativi stralci, per la partecipazione della comunità alla conferenza di pianificazione prevista dall'art. 31;”

2. Nella lettera *c)* del comma 2 dell'art. 8 della legge urbanistica provinciale, dopo le parole: “esprimono pareri obbligatori sulla qualità architettonica dei piani attuativi” sono inserite le seguenti: “, degli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione”.

3. Nel comma 3 dell'art. 8 della legge urbanistica provinciale le parole: “Per gli interventi che richiedono il parere obbligatorio della CPC ai sensi del comma 2, lettera *c)*, si prescinde dal parere della commissione edilizia.” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione, previsti dall'art. 99, comma 1, lettera *e)*, il parere della CPC valuta la coerenza del progetto di ristrutturazione anche rispetto alle previsioni tipologiche e architettoniche stabilite dal piano regolatore generale, con particolare riferimento alla valenza urbana dell'edificio, ai caratteri dei fronti principali e alla presenza di particolari elementi di pregio. Per gli interventi che richiedono il parere obbligatorio della CPC ai sensi del comma 2, lettera *c)*, si prescinde dal parere della commissione edilizia.”

Art. 3.

Modificazioni dell'art. 22 della legge urbanistica provinciale

1. Il comma 3 dell'art. 22 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:

“3. Se non raggiunge l'accordo con tutti i comuni la comunità può adottare comunque il piano territoriale, se l'accordo è stipulato da un numero di comuni che rappresenta almeno il 50 per cento della popolazione e dei comuni. Quando il piano-territoriale delle comunità modifica le previsioni del piano urbanistico provinciale, secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 4, la Provincia partecipa alla conferenza per verificare la coerenza dei criteri e degli indirizzi generali proposti nell'accordo-quadro rispetto ai contenuti fondamentali del piano urbanistico provinciale, e stipula l'accordo-quadro di programma.”

2. Nel comma 4 dell'art. 22 della legge urbanistica provinciale le parole: “e con le altre comunità interessate” sono soppresse.

Art. 4.

Modificazioni dell'art. 23 della legge urbanistica provinciale

1. Nel comma 3 dell'art. 23 della legge urbanistica provinciale le parole: “entro centoventi giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro novanta giorni”.

2. I commi 5 e 5-bis dell'art. 23 della legge urbanistica provinciale sono abrogati.

Art. 5.

Modificazione dell'art. 25-bis della legge urbanistica provinciale

1. Il comma 5 dell'art. 25-bis della legge urbanistica provinciale è abrogato.

Art. 6.

Modificazione dell'art. 29 della legge urbanistica provinciale

1. Dopo la lettera *h)* del comma 3 dell'art. 29 della legge urbanistica provinciale è inserita la seguente:

“*h-bis)* la perimetrazione delle aree agricole, in adeguamento al piano urbanistico provinciale e al piano-territoriale della comunità, se approvato, e la definizione della relativa disciplina sotto il profilo dei parametri edilizi e della tutela delle colture agricole locali;”

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 31 della legge urbanistica provinciale

1. L'art. 31 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:

“Art. 31 (*Adozione del piano regolatore generale*). —

1. Preliminarmente all'avvio del procedimento di adozione del piano regolatore generale, il comune pubblica un avviso, indicando gli obiettivi che intende perseguire, su un quotidiano locale e, per trenta giorni, nell'albo pretorio del comune, nel sito internet del comune o nel sito internet del Consorzio dei comuni trentini. Nel periodo di pubblicazione chiunque può presentare proposte non vincolanti, a fini meramente collaborativi. Il comune può prevedere ulteriori forme di pubblicità e di partecipazione.

2. Decorso il periodo di pubblicazione previsto dal comma 1, il comune elabora il progetto di piano, tenendo conto degli eventuali accordi tra soggetti pubblici e privati previsti dall'art. 30. Per l'elaborazione del progetto di piano il comune può avvalersi dei dati conoscitivi del sistema informativo ambientale e territoriale (SIAT) e del supporto della struttura provinciale competente in materia di urbanistica; inoltre può organizzare appositi confronti istruttori con le strutture provinciali competenti per gli aspetti concernenti la pericolosità, la mobilità e l'assetto idrogeologico e forestale.

3. Il comune adotta in via preliminare il piano regolatore generale e pubblica l'avviso relativo all'adozione del piano e alla possibilità di consultare il piano e la documentazione che lo compone, con le modalità previste dal



comma 1. Contestualmente il comune deposita il piano presso gli uffici comunali, a disposizione del pubblico, per sessanta giorni consecutivi. Il piano è trasmesso tempestivamente alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio e, se è stato approvato il piano territoriale della comunità o il relativo stralcio, alla comunità.

4. Nel termine previsto dal comma 3 chiunque può presentare osservazioni sul piano nel pubblico interesse. Entro venti giorni dal medesimo termine il comune pubblica nel sito internet del comune o nel sito internet del Consorzio dei comuni trentini l'elenco degli articoli delle norme di attuazione del piano interessati dalle osservazioni pervenute e una planimetria con l'indicazione delle parti di territorio oggetto di osservazioni. Contestualmente alla pubblicazione le osservazioni pervenute sono messe a disposizione del pubblico presso gli uffici comunali. Nei successivi venti giorni chiunque può presentare ulteriori osservazioni correlate alle osservazioni pubblicate dal comune. I termini previsti da questo comma sono perentori.

5. La struttura provinciale competente in materia di urbanistica e paesaggio verifica la coerenza del piano regolatore adottato con il piano urbanistico provinciale e con il piano-territoriale della comunità o con i relativi stralci, se approvati; inoltre acquisisce i pareri delle altre strutture o amministrazioni interessate dalle scelte pianificatorie, entro novanta giorni dalla data di ricevimento del piano, fatte salve le ipotesi di sospensione previste dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa).

6. Per i fini del comma 5 ed entro il termine perentorio ivi previsto la struttura provinciale competente indice una conferenza di pianificazione cui partecipano il comune proponente, la comunità, nei casi previsti dal comma 3, e le altre strutture, enti e amministrazioni interessati dalle scelte pianificatorie, attraverso rappresentanti legittimati a esprimere la volontà della struttura o dell'ente di appartenenza. La conferenza considera le posizioni espresse e, a seguito della ponderazione degli interessi e della verifica della coerenza del piano regolatore generale rispetto al piano urbanistico provinciale e al piano-territoriale della comunità, si esprime con un unico parere conclusivo. I dissensi delle amministrazioni e delle strutture provinciali preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del vincolo e del pericolo idrogeologico, del patrimonio storico-artistico e della tutela della salute e della pubblica incolumità sono resi in forma esplicita nella conferenza. Si considera acquisito l'assenso dell'ente, della struttura o dell'amministrazione che non ha partecipato alla conferenza o il cui rappresentante non ha espresso definitivamente nella conferenza la volontà della struttura o dell'amministrazione rappresentata.

7. Il comune modifica il piano regolatore generale per adeguarlo alle prescrizioni e alle indicazioni di carattere orientativo contenute nel parere adottato ai sensi del comma 6, e decide in merito alle osservazioni pervenute in relazione ai contenuti del piano approvato preliminarmente, apportando al piano le conseguenti modifiche e garantendo comunque la coerenza con il parere espresso dalla conferenza.

8. Il comune procede all'adozione definitiva del piano nel termine perentorio di centoventi giorni dalla ricezione del parere espresso ai sensi del comma 6, senza un nuovo deposito. La deliberazione di adozione definitiva è motivata anche in relazione alle osservazioni pervenute e non accolte. La mancata adozione definitiva del piano entro il termine previsto comporta l'estinzione di diritto del procedimento.

9. Il comune trasmette il piano alla Giunta provinciale per la successiva approvazione."

Art. 8.

Modificazione dell'art. 32 della legge urbanistica provinciale

1. Il comma 1 dell'art. 32 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:

"1. Il piano regolatore generale è approvato dalla Giunta provinciale entro sessanta giorni dal suo ricevimento."

Art. 9.

Modificazioni dell'art. 33 della legge urbanistica provinciale

1. Il comma 2 dell'art. 33 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:

"2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis, per le varianti al piano regolatore generale si applicano le disposizioni per la formazione del piano. Non possono essere adottate più di tre varianti nello stesso biennio e non è ammessa l'adozione di varianti nel semestre che precede il rinnovo ordinario del consiglio comunale e dopo il verificarsi di cause che determinano lo scioglimento anticipato del consiglio comunale."

2. Dopo il comma 2 dell'art. 33 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

"2-bis. Le varianti adottate in caso di motivata urgenza, le varianti per opere pubbliche, quelle previste dall'art. 55, comma 4, le altre eventuali tipologie di varianti non sostanziali individuate con il regolamento di attuazione e le varianti imposte dagli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento non sottostanno ai limiti e ai divieti di adozione previsti dal comma 2. Per queste varianti si applicano le disposizioni per la formazione del piano, con la riduzione a metà dei termini previsti dall'art. 31, e si prescinde dalle forme di pubblicità previste dall'art. 31, comma 1. La struttura provinciale competente in materia di urbanistica valuta l'esigenza di indire la conferenza di pianificazione prevista dall'art. 31, in relazione all'importanza e alla complessità della variante. Se non indice la conferenza, la struttura si esprime sulla variante con proprio parere. Se non sono pervenute osservazioni e se il parere unico conclusivo della conferenza di pianificazione o il parere del servizio non contengono prescrizioni, indicazioni di carattere orientativo o altri rilievi, si prescinde dall'adozione definitiva prevista dall'art. 31, comma 8. In questo caso la Giunta provinciale approva la variante entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del comune circa la sussistenza delle condizioni previste da questo comma."



Art. 10.

Modificazioni dell'art. 34 della legge urbanistica provinciale

1. La rubrica dell'art. 34 della legge urbanistica provinciale è sostituita dalla seguente: "Rettifica delle previsioni del piano regolatore generale e del piano territoriale della comunità".

2. Dopo il comma 3 dell'art. 34 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

"3.1. I commi 1, 2 e 3 si applicano anche in caso di rettifica o di adeguamento del piano territoriale della comunità. In questo caso la comunità comunica alla Provincia gli atti di rettifica e li pubblica nel Bollettino ufficiale della Regione."

Art. 11.

Modificazioni dell'art. 35 della legge urbanistica provinciale

1. Il comma 1 dell'art. 35 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dall'adozione del progetto di piano regolatore generale o di sue varianti e fino all'entrata in vigore o fino al decorso del termine stabilito dall'art. 31, comma 8, i comuni, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, sospendono ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia che sono in contrasto con le nuove previsioni adottate. Nello stesso periodo non possono essere presentate segnalazioni certificate di inizio attività in contrasto con le nuove previsioni adottate. Il comune può escludere motivatamente dalle misure di salvaguardia determinati interventi individuati espressamente in sede di adozione del progetto di piano o di variante."

2. Il comma 3 dell'art. 35 della legge urbanistica provinciale è abrogato.

3. Il comma 5 dell'art. 35 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:

"5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, l'entrata in vigore di nuove previsioni del piano regolatore generale comporta la decadenza delle concessioni e la perdita di efficacia delle segnalazioni certificate di inizio attività in contrasto con le previsioni stesse, fatta eccezione per il caso in cui i lavori sono iniziati nel rispetto della disciplina vigente in materia di concessioni e di segnalazioni certificate di inizio attività."

Art. 12.

Modificazioni dell'art. 38 della legge urbanistica provinciale

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 38 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente: "In questi casi, fino all'approvazione del piano sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, anche con cambio di destinazione d'uso, senza mutamento di volume, nonché gli interventi di demolizione delle costruzioni esistenti."

2. Il comma 5-bis dell'art. 38 della legge urbanistica provinciale è abrogato.

Art. 13.

Modificazioni dell'art. 42 della legge urbanistica provinciale

1. L'alinea del comma 2 dell'art. 42 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente: "Fatto salvo quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter, i piani di lottizzazione sono obbligatori quando sono espressamente previsti dal piano regolatore generale e nei seguenti casi:".

2. Il comma 5-bis dell'art. 42 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:

"5-bis. Non si procede alla redazione del piano attuativo d'iniziativa privata per interventi edilizi che interessano aree con superficie inferiore a 2.500 metri quadrati. Questo comma non si applica nel caso di piani di lottizzazione parziali derivanti dal piano guida."

3. Dopo il comma 5-bis dell'art. 42 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

"5-ter. Il comma 5-bis si applica anche in deroga alle previsioni dei piani regolatori generali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore, di questo comma. In questo caso, se il piano regolatore generale prevede l'esecuzione o la cessione di opere di urbanizzazione l'intervento edilizio è subordinato a concessione convenzionata."

Art. 14.

Modificazione dell'art. 43 della legge urbanistica provinciale

1. Nel comma 1 dell'art. 43 della legge urbanistica provinciale le parole: "il comune può approvare" sono sostituite dalle seguenti: "il consiglio comunale può approvare".

Art. 15.

Modificazioni dell'art. 44 della legge urbanistica provinciale

1. Il comma 1 dell'art. 44 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:

"1. I piani attuativi di iniziativa privata sono approvati dal consiglio comunale, previo parere della CPC:


a) nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, se interessano un'area superiore a 2.500 metri quadrati;

b) nei comuni con popolazione inferiore o uguale a 10.000 abitanti, se interessano un'area con superficie superiore a 5.000 metri quadrati;

c) nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, se interessano un'area con superficie superiore a 15.000 metri quadrati."

2. Dopo il comma 1 dell'art. 44 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

"1-bis. Nei casi diversi da quelli previsti dal comma 1 i piani attuativi di iniziativa privata sono approvati dalla giunta comunale, previo parere della CPC."



Art. 16.

Modificazioni dell'art. 46 della legge urbanistica provinciale

1. Il comma 1 dell'art. 46 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:

“1. Fatti salvi i casi previsti dall'art. 38, comma 5, e dall'art. 43, comma 3, i piani attuativi d'iniziativa pubblica sono adottati dal consiglio comunale, previo parere della CPC.”

2. Il comma 2 dell'art. 46 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:

“2. Il piano è depositato a disposizione del pubblico presso gli uffici del comune per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può presentare osservazioni.”

3. Il comma 3 dell'art. 46 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:

“3. Decorso il termine stabilito dal comma 2 il piano, eventualmente modificato in conseguenza dell'accoglimento delle osservazioni pervenute, è approvato definitivamente dal consiglio comunale. Il piano entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'albo comunale.”

Art. 17.

Modificazione dell'art. 51 della legge urbanistica provinciale

1. Nel comma 5 dell'art. 51 della legge urbanistica provinciale le parole: “dal comune” sono sostituite dalle seguenti: “dal consiglio comunale”.

Art. 18.

Modificazioni dell'art. 62 della legge urbanistica provinciale

1. Nel comma 1 dell'art. 62 della legge urbanistica provinciale le parole: “su parere conforme del comitato di cui al comma 9, formulato” sono sostituite dalle seguenti: “previa autorizzazione della sottocommissione della CUP integrata secondo quanto previsto dal comma 9”.

2. Nel comma 5 dell'art. 62 della legge urbanistica provinciale le parole: “sentito il parere del comitato previsto dal comma 9” sono sostituite dalle seguenti: “acquisito il parere della sottocommissione della EUP integrata secondo quanto previsto dal comma 9”.

3. Nel comma 7-bis dell'art. 62 della legge urbanistica provinciale le parole: “previo parere favorevole del comitato previsto dal comma 9” sono sostituite dalle seguenti: “previa autorizzazione della sottocommissione della CUP integrata secondo quanto previsto dal comma 9”.

4. Nel comma 7-ter dell'art. 62 della legge urbanistica provinciale le parole: “Nelle aree agricole individuate dall'art. 37 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale) sono ammessi lo stoccaggio” sono sostituite dalle seguenti: “Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di pianificazione territoriale, ad esclusione delle aree agricole di pregio individuate ai sensi dell'art. 38 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008,

n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), sono ammessi lo stoccaggio, la lavorazione o la trasformazione”.

5. Nella lettera a) del comma 7-ter dell'art. 62 della legge urbanistica provinciale dopo le parole: “si tratti di stoccaggi, attrezzature e manufatti” sono inserite le seguenti: “e di lavorazioni e trasformazioni”.

6. Dopo la lettera a) del comma 7-ter dell'art. 62 della legge urbanistica provinciale è inserita la seguente:

“a-bis) le attività di lavorazione e di trasformazione siano svolte con macchinari mobili;”.

7. Il comma 9 dell'art. 62 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:

“9. Con riferimento agli interventi edilizi da realizzare in aree agricole la CUP svolge le funzioni che gli articoli 37 e 38 dell'allegato B della legge provinciale n. 5 del 2008, attribuiscono all'organo provinciale competente al rilascio della prescritta autorizzazione, attraverso la sottocommissione prevista dall'art. 7, comma 4, di questa legge. A tal fine la composizione della sottocommissione è integrata dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di agricoltura. La sottocommissione si, esprime anche a fini paesaggistici, se ne ricorrono i presupposti.”

8. I commi 10 e 10-bis dell'art. 62 della legge urbanistica provinciale sono abrogati.

Art. 19.

Modificazione dell'art. 66 della legge urbanistica provinciale

1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 66 della legge urbanistica provinciale è inserita la seguente:

“c-bis) se limiti fisici evidenti, come viabilità comunale e provinciale, escluse le strade interpoderali e le piste ciclabili, corsi d'acqua, particolari condizioni morfologiche, impediscono l'effettiva realizzazione dell'ampliamento e se non vi si oppongono ragioni di carattere igienico-sanitario.”

Art. 20.

Modificazione dell'art. 68 della legge urbanistica provinciale

1. Il comma 3 dell'art. 68 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:

“3. Nelle aree a bosco sono consentite, senza l'autorizzazione paesaggistica, le attività e gli interventi indicati dall'art. 56, comma 2, della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura. Il regolamento può individuare ulteriori limiti e condizioni per l'esonerazione dall'autorizzazione paesaggistica in caso di trasformazione del bosco volta al ripristino di aree prative o pascolive o alla realizzazione di bonifiche agrarie che non richiedono alcuna opera di infrastrutturazione o di edificazione, nell'ambito delle fattispecie disciplinate dall'art. 16, comma 1, lettere c) e c-bis), della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura.”



Art. 21.

Modificazione dell'art. 70 della legge urbanistica provinciale

1. Il comma 3 dell'art. 70 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:

“3. La durata dell'autorizzazione paesaggistica coincide con quella del titolo abilitativo edilizio richiesto per l'intervento oggetto di autorizzazione paesaggistica. Quando per il medesimo intervento è necessario richiedere un nuovo titolo edilizio, deve essere richiesta una nuova autorizzazione paesaggistica. In ogni caso il titolo abilitativo edilizio va richiesto o presentato entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.”

Art. 22.

Modificazioni dell'art. 86 della legge urbanistica provinciale

1. La rubrica dell'art. 86 della legge urbanistica provinciale è sostituita dalla seguente: “Interventi a favore della diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile e di edilizia in legno di qualità”.

2. Dopo il comma 9 dell'art. 86 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

“9-bis. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 3 determina gli indici edilizi volti a favorire l'uso di tecniche di edilizia sostenibile anche per l'edilizia in legno di qualità, nel rispetto dei criteri individuati dal comma 3 e di eventuali ulteriori criteri individuati dalla medesima deliberazione. La deliberazione individua anche i parametri necessari per il riconoscimento della certificazione di qualità costruttiva degli edifici in legno.”

Art. 23.

Modificazione dell'art. 97 della legge urbanistica provinciale

1. La lettera d-bis) del comma 1 dell'art. 97 della legge urbanistica provinciale è sostituita dalla seguente:

“d-bis) le trasformazioni del bosco volte al ripristino di aree prative e pascolive, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera c), della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, e quelle volte alla realizzazione di bonifiche agrarie, con esclusione di qualsiasi opera di infrastrutturazione o di edificazione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera c-bis), della medesima legge provinciale, nonché le attività di gestione forestale di cui all'art. 56, comma 2, della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, nel rispetto delle condizioni e dei limiti eventualmente stabiliti dal regolamento di esecuzione;”.

Art. 24.

Modificazione dell'art. 101 della legge urbanistica provinciale

1. Dopo il comma 3 dell'art. 101 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

“3-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione, previsti dall'art. 99, comma 1, lettera e), il parere della CPC valuta la coerenza del progetto di ristrutturazione anche rispetto alle previsioni tipologiche e architettoniche stabilite dal piano regolatore generale, con particolare riferimento alla valenza urbana dell'edificio, ai caratteri dei fronti principali e alla presenza di particolari elementi di pregio.”

Art. 25.

Modificazione dell'art. 102 della legge urbanistica provinciale

1. Il comma 5 dell'art. 102 della legge urbanistica provinciale è sostituito dal seguente:

“5. L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle concessioni edilizie in contrasto con le previsioni stesse, fatta eccezione per il caso in cui i lavori sono iniziati nel rispetto dei termini previsti dall'art. 103.”

Art. 26.

Modificazione dell'art. 112 della legge urbanistica provinciale


1. Dopo il comma 4 dell'art. 112 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

“4-bis. Se non sono state modificate le previsioni degli strumenti urbanistici sulla base delle quali è stata rilasciata la concessione in deroga e i lavori sono iniziati ma non conclusi entro i termini di validità della concessione, il rilascio della nuova concessione per la conclusione dei lavori non è soggetto al procedimento di deroga disciplinato da questo articolo. Resta ferma la facoltà di richiedere la proroga del termine previsto per l'inizio o per l'ultimazione dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 6.”

Art. 27.

Modificazione dell'art. 113 della legge urbanistica provinciale

1. Nel comma 1 dell'art. 113 della legge urbanistica provinciale le parole: “Nel caso di opere in contrasto con la destinazione di zona resta ferma l'applicazione dell'art. 112” sono sostituite dalle seguenti: “Nel caso di opere in contrasto con la destinazione di zona l'intervento è autorizzato dal comune previo parere della CPC”.



Art. 28.

Modificazioni dell'art. 123 della legge urbanistica provinciale

1. Nel comma 5 dell'art. 123, le parole: “e 109” sono sostituite dalle seguenti: “, 109 e 111”.

2. Nel comma 5 dell'art. 123 della legge urbanistica provinciale le parole: “il comune informa immediatamente la Provincia, alla quale compete l'adozione dei provvedimenti previsti da questa legge” sono sostituite dalle seguenti: “la Provincia, su segnalazione dell'amministrazione interessata, accerta la conformità o la compatibilità in sanatoria”.

Art. 29.

Modificazione dell'art. 146 della legge urbanistica provinciale

1. Dopo il comma 2 dell'art. 146 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

“2-bis. Per i contenuti previsti dall'art. 21, comma 3, lettere *i*, *j* e *k*), il Comune di Trento procede all'adeguamento del piano regolatore generale in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2. In tal caso la proposta di piano è trasmessa agli altri comuni compresi nel territorio; entro i trenta giorni successivi al ricevimento questi possono richiedere l'attivazione dell'accordo-quadro di programma, che in tal caso dev'essere sottoscritto tra il Comune di Trento e i comuni richiedenti entro i successivi sessanta giorni.”

Art. 30.

Modificazioni dell'art. 148 della legge urbanistica provinciale

1.1 commi 4, 5, 6, 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinquies, 6-septies, le lettere *c*) e *c-bis*) del comma 6-octies, i commi 6-decies, 6-undecies e 6-duodecies, i commi 7-bis e 8 dell'art. 148 della legge urbanistica provinciale sono abrogati.

2. Nella lettera *a*) del comma 6-nonies dell'art. 148 della legge urbanistica provinciale le parole: “del parere del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio” sono sostituite dalle seguenti: “del parere della CPC”.

Art. 31.

Modificazione dell'art. 149 della legge urbanistica provinciale

1. Il comma 1 dell'art. 149 della legge urbanistica provinciale è abrogato.

Art. 32.

Modificazioni dell'art. 70 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, in materia di urbanistica

1. Nel comma 22 dell'art. 70 della legge provinciale n. 25 del 2012 le parole: “per gli anni 2012 e 2013” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2012, 2013 e 2014”.

2. Nel comma 24 dell'art. 70 della legge provinciale n. 25 del 2012 le parole: “Gli edifici assoggettati dai piani regolatori generali a sostituzione edilizia sono equiparati agli edifici soggetti a ristrutturazione edilizia ai sensi del comma 9.” sono soppresse.

3. Nel comma 24 dell'art. 70 della legge provinciale n. 25 del 2012 le parole: “Con l'espressione del parere per il rilascio della concessione, la commissione edilizia si pronuncia in merito alla coerenza del progetto di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione con le previsioni tipologiche e architettoniche stabilite dal piano regolatore generale con particolare riferimento alla valenza urbana dell'edificio, ai caratteri dei fronti principali e alla presenza di particolari elementi di pregio. Fermo restando il rispetto dei limiti planivolumetrici stabiliti dal piano regolatore generale, si considerano conformi alle disposizioni in materia di ristrutturazione edilizia ai sensi del comma 9 e di questo comma anche gli interventi che prevedono soluzioni architettoniche e tipologiche diverse da quelle previste dai piani regolatori generali, se sono stati valutati positivamente dalla CPC.” sono soppresse.

Art. 33.

Modificazione dell'art. 61 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, concernente “Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del-territorio)”

1. Il comma 3 dell'art. 61 del decreto del Presidente della Provincia n. 18-50/Leg del 2010 è abrogato.


Art. 34.

Disposizioni transitorie

1. Gli articoli 31 e 33 della legge urbanistica provinciale, come modificati dagli articoli 7 e 9 di questa legge, si applicano anche ai procedimenti di adozione di piano regolatore generale e di variante del piano regolatore generale in corso alla data di entrata in vigore di questa legge, se non è ancora stato rilasciato il parere previsto dall'art. 148, comma 5, lettera *a*), della legge urbanistica provinciale. In questo caso si applicano i commi da 4 a 8 dell'art. 31 della legge urbanistica provinciale, come sostituito dall'art. 7 di questa legge. Per i piani già ricevuti dalla struttura alla data di entrata in vigore di questa legge i termini previsti dall'art. 31, comma 4, e dall'art. 33, comma 2-bis, della legge urbanistica provinciale, come modificati da questa legge, decorrono dalla data di entrata in vigore di questa legge.

2. Gli articoli 42, 44, 46 e 51, come modificati dagli articoli 13, 15, 16 e 17 di questa legge, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore di questa legge e ai procedimenti di variante dei piani attuativi vigenti.

3. Le domande già presentate alla data di entrata in vigore di questa legge ai sensi degli articoli 37 e 38 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), sono esaminate dalla sottocommissione della CUP disci-



plinata dall'art. 62 della legge urbanistica provinciale, come modificato dall'art. 18 di questa legge.

4. L'art. 101 della legge urbanistica provinciale, come modificato dall'art. 24 di questa legge, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge anche in mancanza dei criteri generali determinati ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera c), della legge urbanistica provinciale.

5. L'art. 113, comma 1, della legge urbanistica provinciale, come modificato dall'art. 27 di questa legge, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge anche in mancanza dei criteri generali determinati ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera c), della legge urbanistica provinciale.

Capo II

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 LUGLIO 1993,

N. 16 (LEGGE PROVINCIALE SUI TRASPORTI)

Art. 35.

Modificazioni dell'art. 16-bis della legge provinciale sui trasporti

1. Nella rubrica dell'art. 16-bis della legge provinciale sui trasporti le parole: "trasporto combinato" sono sostituite dalle seguenti: "trasporto integrato".

2. Nel comma 1 dell'art. 16-bis della legge provinciale sui trasporti le parole: "la Provincia può stipulare apposite convenzioni con i soggetti gestori dei servizi di trasporto combinato, ivi incluso quello accompagnato su rotaia," sono sostituite dalle seguenti: "la Provincia può concedere aiuti ai soggetti gestori dei servizi di trasporto integrato ferro-gomma, ivi compresi i servizi forniti nell'ambito della piattaforma intermodale situata sul-territorio provinciale,".

3. Nel comma 2 dell'art. 16-bis della legge provinciale sui trasporti le parole: "dei servizi di trasporto combinato" sono sostituite dalle seguenti: "dei servizi previsti dal comma 1".

4. Dopo il comma 2 dell'art. 16-bis della legge provinciale sui trasporti è inserito il seguente:

"2-bis. Fatte salve le norme dell'Unione europea che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, l'efficacia di questo articolo è subordinata alla decisione di autorizzazione della Commissione europea prevista dall'art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea."

5. Per i fini di questo articolo è autorizzata la spesa di 200 mila euro per l'anno 2014 e di 400 mila euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 sull'unità previsionale di base 74.5.210 (Investimenti per la viabilità). Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, delle autorizzazioni di spesa disposte sull'unità previsionale di base 61.12.299 (Contributi annui pregressi) dall'art. 81, comma 1, della legge provinciale n. 25 del 2012.

6. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, -terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 14 maggio 2014

ROSSI

14R00249

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
3 giugno 2014, n. 6-8/Leg.

Approvazione delle modifiche al D.P.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg. Regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 concernente «Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento».

(Pubblicato nel Numero Straord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 22/I-II del 3 giugno 2014)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 1) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 680/1972, secondo il quale spetta alla Giunta provinciale la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto l'art. 20 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3 «Disposizioni in materia di agricoltura, foreste, di commercio, di turismo, di industria e di energia»;

Vista la L.P. 23 agosto 1993, n. 20 «Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di media montagna e di maestro di sci nella provincia di Trento»;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 760 di data 19 maggio 2014, avente ad oggetto: «Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg «Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 concernente «Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento»».



Emana:

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazione del titolo del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007

1. Nel titolo del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, le parole: «di territorio» sono sostituite dalle seguenti: «di media montagna».

Art. 2.

Modificazioni dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007

1. Nel comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, le parole: «di territorio» sono sostituite dalle seguenti: «di media montagna».

2. Nel comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea le parole: «di guida alpina - maestro di alpinismo, di accompagnatore di territorio» sono sostituite dalle seguenti: «di guida alpina, di accompagnatore di media montagna»;

b) nella lettera c) dopo le parole: «o all'elenco speciale» sono inserite le seguenti: «degli accompagnatori di media montagna e»;

c) nella lettera e) le parole: «per il rilascio e per la revoca dell'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «per la presentazione della segnalazione certificata d'inizio attività»;

d) nella lettera f) le parole: «di territorio» sono sostituite dalle seguenti: «di media montagna».

Art. 3.

Modificazioni dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007

1. Nella lettera b) del comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, le parole: «un colloquio diretto a» sono sostituite dalle seguenti: «una valutazione del curriculum alpinistico, con colloquio, diretti a».

2. Nel comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, le parole: «per essere ammesso al colloquio» sono sostituite dalle seguenti: «per la valutazione del curriculum alpinistico».

3. Nel comma 4 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, le parole: «di territorio» sono sostituite dalle seguenti: «di media montagna».

4. Nel comma 7 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, le parole: «di territorio» sono sostituite dalle seguenti: «di media montagna».

Art. 4.

Modificazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007

1. Nella lettera b) del comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, le parole «, lettere a), b), d), e)» sono soppresse.

Art. 5.

Modificazioni dell'art. 11 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007

1. Nella lettera c) del comma 2 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, le parole: «quattro istruttori» sono sostituite dalle seguenti: «tre istruttori» e le parole: «gli otto designati» sono sostituite dalle seguenti: «i sei designati».

Art. 6.

Modificazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007

1. Nella lettera b) del comma 3 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, le parole: «quattro istruttori» sono sostituite dalle seguenti: «tre istruttori».

Art. 7.

Modificazioni dell'art. 13 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007

1. La rubrica dell'art. 13 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, è sostituita dalla seguente: «Segnalazione certificata d'inizio attività per l'apertura di scuole di alpinismo e di sci-alpinismo».

2. Prima del comma 1 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, è inserito il seguente:

«01. L'apertura di scuole di alpinismo e di sci-alpinismo previste dall'art. 21 della legge provinciale è soggetta a segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), da presentare alla struttura provinciale competente in materia di turismo ai sensi dell'art. 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa)».

3. L'alinea del comma 1 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, è sostituita dalla seguente: «La presentazione della SCIA è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:».

4. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, è inserita la seguente:

«b-bis) l'attività di accompagnamento sia svolta da aspiranti guida e guide alpine - maestri di alpinismo iscritti al rispettivo albo nonché da accompagnatori di territorio e da accompagnatori di media montagna iscritti al rispettivo elenco speciale; in ogni caso il numero degli accompagnatori di territorio e accompagnatori di media montagna non deve superare quello delle guide alpine - maestri di alpinismo e aspiranti guida».



5. Al comma 2 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituita dalla seguente: «La SCIA è corredata dalla seguente documentazione:»;

b) nella lettera b) le parole: «verbale» sono sostituite dalle seguenti: «copia del verbale»;

c) nella lettera c) le parole: «atto costitutivo» sono sostituite dalle seguenti: «copia dell'atto costitutivo»;

d) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) copia della polizza assicurativa attestante la copertura assicurativa da parte della scuola di alpinismo e di sci-alpinismo per i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all'esercizio della professione»;

e) le lettere d) e g) sono abrogate.

6. L'alinea del comma 3 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, è sostituita dalla seguente: «La struttura provinciale competente in materia di turismo adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività delle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo se manca una delle condizioni previste dal comma 1 oppure uno dei seguenti requisiti:».

7. Il comma 5 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, è abrogato.

Art. 8.

Sostituzione della rubrica del Capo II del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007

1. La rubrica del Capo II del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007 è sostituita dalla seguente: «Accompagnatori di media montagna».

Art. 9.

Modificazioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007

1. Nel comma 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, le parole: «, da sostenersi davanti alla commissione prevista dall'art. 20» sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, è sostituito dal seguente:

«2. La prova attitudinale si compone di:

a) un esame tecnico-pratico, da sostenersi davanti alla sottocommissione tecnica prevista dall'art. 20-bis, volto ad accertare la capacità tecnica e l'attitudine del candidato a svolgere l'attività specifica della professione di accompagnatore di territorio;

b) un esame scritto, da sostenersi davanti alla commissione prevista dall'art. 20, articolato per domande a risposta sintetica o multipla, vertente sulle seguenti materie:

1) turismo, con particolare riferimento alla legislazione turistica provinciale;

2) geografia ed ambiente della provincia di Trento;

3) storia locale;

4) flora e fauna presenti nel territorio della provincia di Trento;

5) meteorologia e topografia;

6) primo soccorso.»3. Il comma 3 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, è sostituito dal seguente: «3. L'esame tecnico-pratico previsto dal comma 2, lettera a), si intende superato se il candidato ottiene un punteggio pari o superiore a sei decimi; il suo superamento è condizione per essere ammesso all'esame scritto previsto dal comma 2, lettera b).».

4. Nel comma 5 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, le parole: «ventiquattro quarantesimi» sono sostituite dalle seguenti: «sei decimi».

5. Nel comma 6 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, le parole: «il superamento del colloquio» sono sostituite dalle seguenti: «il superamento dell'esame scritto» e le parole: «dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci,» sono soppresse.

6. Dopo il comma 6 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, è inserito il seguente:

«6-bis. L'ammissione ai corsi è disposta dalla struttura provinciale competente in materia di turismo secondo il punteggio attribuito al termine della prova attitudinale; in caso di parità di punteggio i candidati sono posizionati in graduatoria in ordine decrescente d'età.».

Art. 10.

Modificazioni dell'art. 15 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007

1. Il comma 1 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, è sostituito dal seguente:

«1. I corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di territorio si articolano in:

a) attività tecnico-pratiche, volte a sviluppare le capacità tecniche di procedere su terreno montano, e attività didattiche comprendenti lezioni ed esercitazioni sulle metodologie dell'accompagnamento e della gestione del gruppo nell'attività di escursionismo;

b) attività teoriche su materie connesse alla professione di accompagnatore di territorio, volte ad acquisire sia la specifica conoscenza dell'ambiente montano, sia le conoscenze per interventi di primo soccorso sanitario.».

2. Il comma 2 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, è sostituito dal seguente:

«2. I corsi comprendono sia lezioni in aula sia esercitazioni in ambiente montano e hanno durata complessiva non inferiore a duecento ore.».

3. Il comma 4 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, è abrogato.



Art. 11.

Sostituzione dell'art. 16 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007

1. L'art. 16 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Esami di abilitazione per accompagnatore di territorio e criteri di valutazione delle relative prove*). — 1. Al termine dei corsi previsti dall'art. 15 il candidato sostiene il relativo esame sulle materie oggetto d'insegnamento.

2. Per le prove teoriche la commissione prevista dall'art. 20 valuta il grado di conoscenza delle materie nelle aree tematiche oggetto d'insegnamento dei corsi, attribuendo a ciascuna area tematica un voto da uno a dieci. L'individuazione delle aree tematiche è effettuata con deliberazione della Giunta provinciale. Per il superamento della prova il candidato deve ottenere un punteggio medio complessivo non inferiore a sei decimi.

3. Per la valutazione delle prove tecnico-pratiche e di quelle didattiche la sottocommissione tecnica prevista dall'art. 20-bis considera la capacità tecnica di muoversi su terreno montano, la capacità di accompagnamento e di gestione del gruppo, nonché la capacità di lettura delle caratteristiche naturalistiche ed ambientali del paesaggio, attribuendo un voto da uno a dieci; per il superamento della prova il candidato deve ottenere un punteggio medio complessivo non inferiore a sei decimi.»

Art. 12.

Inserimento degli articoli 16-bis, 16-ter, 16-quater e 16-quinquies nel decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007.

1. Dopo l'art. 16 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007 sono inseriti i seguenti:

«Art. 16-bis (*Prova attitudinale per accompagnatore di media montagna*). — 1. L'ammissione ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna di cui all'art. 16-bis, comma 2, lettera b) della legge provinciale, è subordinata al superamento di una prova attitudinale.

2. La prova attitudinale si compone di:

a) un esame tecnico-pratico, da sostenersi davanti alla sottocommissione tecnica prevista dall'art. 20-bis, volto ad accertare la capacità tecnica e l'attitudine del candidato a svolgere l'attività specifica della professione di accompagnatore di media montagna, che si articola in due distinte prove:

1) un circuito tecnico, dove il candidato deve dare dimostrazione di muoversi agilmente su terreni tecnici, superando diverse prove di agilità e tecnica escursionistica;

2) una prova di orienteering in salita, dove il candidato supera un dislivello predefinito, orientandosi con cartina e bussola, concludendo la prova entro un tempo prestabilito;

b) un esame scritto, da sostenersi davanti alla commissione prevista dall'art. 20, articolato per domande

a risposta sintetica o multipla, vertente sulle seguenti materie:

- 1) turismo, con particolare riferimento alla legislazione turistica provinciale;
- 2) geografia ed ambiente della provincia di Trento;
- 3) storia locale;
- 4) flora e fauna presenti nel territorio della provincia di Trento;
- 5) meteorologia e topografia;
- 6) primo soccorso.

3. L'esame tecnico-pratico previsto dal comma 2, lettera a), si intende superato se il candidato ottiene un punteggio pari o superiore a sei decimi; il suo superamento è condizione per essere ammesso all'esame scritto previsto dal comma 2, lettera b).

4. È esonerato dal sostenere l'esame scritto il candidato che risulta in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di territorio o di maestro di sci.

5. L'esame scritto si intende superato se il candidato ottiene un punteggio medio complessivo non inferiore a sei decimi.

6. Ai fini del raggiungimento della votazione minima richiesta per il superamento dell'esame scritto, al candidato residente in un comune della provincia di Trento ed in possesso del titolo di accompagnatore di escursionismo del Club alpino italiano, di laurea in materie naturalistiche, o di certificati attestanti la conoscenza di una lingua straniera, di certificati attestanti la conoscenza della cultura e della lingua ladina-mocho-cimbra, è attribuito un punteggio ulteriore da aggiungersi al voto conseguito nel predetto esame, nella misura stabilita dalla Giunta provinciale.

7. L'ammissione ai corsi è disposta dalla struttura provinciale competente in materia di turismo secondo il punteggio attribuito al termine della prova attitudinale. Per tale finalità, a parità di punteggio ottenuto, i candidati sono posizionati in graduatoria in ordine decrescente d'età.

Art. 16-ter (*Corsi di abilitazione per accompagnatore di media montagna*). — 1. I corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna di cui all'art. 16-bis, comma 2, lettera b) della legge provinciale si articolano in:

a) attività tecnico-pratiche, volte a sviluppare le capacità tecniche di procedere su terreno montano imperativo, e attività didattiche comprendenti lezioni ed esercitazioni sulle metodologie dell'accompagnamento e della gestione del gruppo nell'attività di escursionismo;

b) attività teoriche su materie connesse alla professione di accompagnatore di media montagna, volte ad acquisire sia la specifica conoscenza dell'ambiente montano, sia le conoscenze per interventi di primo soccorso sanitario.

2. I corsi di abilitazione per accompagnatore di media montagna di cui all'art. 16-bis, comma 2, lettera b) della legge provinciale hanno durata complessiva non inferiore a trecento ore.



3. La Giunta provinciale con propria deliberazione individua le materie oggetto di insegnamento e di esercitazione.

Art. 16-*quater* (*Esami di abilitazione per accompagnatore di media montagna e criteri di valutazione delle relative prove*). — 1. Al termine dei corsi previsti dall'art. 16-*ter* i candidati sostengono l'esame sulle materie oggetto d'insegnamento. La valutazione delle prove d'esame avviene secondo i criteri fissati dai commi 2 e 3.

2. Nelle prove teoriche, da svolgersi davanti alla commissione prevista dall'art. 20, è valutato il grado di conoscenza delle materie nelle aree tematiche oggetto d'insegnamento, attribuendo a ciascuna area tematica un voto da uno a dieci; l'individuazione delle aree tematiche è effettuata con deliberazione della Giunta provinciale. Per il superamento della prova il candidato deve ottenere un punteggio medio complessivo non inferiore a sei decimi.

3. Nelle prove tecnico-pratiche e in quelle didattiche, da svolgersi davanti alla sottocommissione tecnica prevista dall'art. 20-*bis*, è valutata la capacità di accompagnamento e di gestione del gruppo, la capacità tecnica di procedere su terreno montano impervio e la capacità di orientamento nonché la capacità di lettura delle caratteristiche naturalistiche e ambientali del paesaggio. Ciascuna capacità è valutata con l'attribuzione di un voto da uno a dieci; per il superamento della prova il candidato deve ottenere un punteggio medio complessivo non inferiore a sei decimi.».

Art. 16-*quinquies* (*Corsi ed esami di abilitazione per accompagnatore di media montagna riservati agli accompagnatori di territorio*).

1. L'ammissione degli accompagnatori di territorio abilitati ai sensi della legge provinciale ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna di cui all'art. 16-*bis*, comma 2, lettera *b*), della legge provinciale è subordinata al superamento di una prova attitudinale, da espletare secondo quanto previsto all'art. 16-*bis*, comma 2, lettera *a*) e comma 3.

2. Il termine entro il quale il candidato è tenuto a superare le prove attitudinali previste dal comma 1, è stabilito in cinque anni, decorrenti rispettivamente:

a) dall'entrata in vigore di questo articolo, per coloro che alla medesima data risultano abilitati alla professione di accompagnatore di territorio;

b) dal conseguimento dell'abilitazione alla professione di accompagnatore di territorio, per coloro che ottengono l'abilitazione successivamente all'entrata in vigore di questo articolo.

3. Decorso il termine di cinque anni agli accompagnatori di territorio si applicano gli articoli 16-*bis*, 16-*ter* e 16-*quater*.

4. I corsi di abilitazione hanno durata minima di trentadue ore e vertono sulle seguenti materie:

a) materie teoriche:

1. meteorologia;
2. traumatologia e primo soccorso;

b) materie pratiche:

1. tecniche escursionistiche;

2. sicurezza in ambiente montano;

3. topografia ed orientamento.

5. Ai fini dell'ammissione all'esame di cui al comma 6 la frequenza dei corsi è obbligatoria per tutta la loro durata.

6. Al termine dei corsi i candidati sostengono l'esame sulle materie oggetto d'insegnamento.

7. Per il superamento dell'esame il candidato deve ottenere un punteggio complessivo medio non inferiore a sei decimi sia nelle prove teoriche che in quelle pratiche. Alla valutazione delle prove pratiche si applica l'art. 16-*quater*, comma 3.».

Art. 13.

Modificazioni dell'art. 17 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007

1. Nella rubrica dell'art. 17 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, dopo le parole: «accompagnatori di territorio» sono inserite le seguenti: «degli accompagnatori di media montagna».

2. Il comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, è sostituito dal seguente:

«1. L'iscrizione nelle rispettive distinte sezioni dell'elenco speciale previsto dall'art. 16-*bis* della legge provinciale è disposta, su domanda dell'interessato, dal collegio provinciale delle guide alpine.».

3. Nel comma 2 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera *a*) le parole: «come accompagnatore di territorio» sono soppresse;

b) la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

«*c*) diploma di istruzione secondaria di primo grado; per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in altri stati si applica la normativa vigente in materia;»;

c) dopo la lettera *e*) è inserita la seguente: «*e-bis*) età non inferiore a diciotto anni.».

Art. 14.

Modificazioni dell'art. 18 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007

1. Nella rubrica dell'art. 18 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, dopo le parole: «accompagnatori di territorio» sono inserite le seguenti: «degli accompagnatori di media montagna».

2. Nel comma 1 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, le parole: «speciale degli accompagnatori di territorio» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dall'art. 16-*bis*, comma 4, della legge provinciale».

3. Nella lettera *b*) del comma 2 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, le parole: «*a*, lettere *b*), *d*) ed *e*)» sono soppresse.



Art. 15.

Modificazioni dell'art. 19 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007

1. Nella rubrica dell'art. 19 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, dopo le parole: «accompagnatori di territorio» sono inserite le seguenti: «degli accompagnatori di media montagna».

2. Nel comma 1 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, le parole: «dall'elenco speciale degli accompagnatori di territorio» sono sostituite dalle seguenti: «dalle rispettive sezioni dell'elenco speciale previsto dall'art. 16-bis, comma 4, della legge provinciale».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, è inserito il seguente:

«3-bis. L'iscrizione nella sezione degli accompagnatori di media montagna dell'elenco speciale previsto dall'art. 16-bis, comma 4, della legge provinciale, determina l'automatica cancellazione dalla sezione degli accompagnatori di territorio del predetto elenco».

Art. 16.

Modificazioni dell'art. 20 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007

1. Nella rubrica dell'art. 20 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, le parole: «di territorio» sono sostituite dalle seguenti: «di media montagna».

2. Nel comma 1 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, le parole: «per gli accompagnatori di territorio» sono sostituite dalle seguenti: «per gli accompagnatori di media montagna» e le parole: «di territorio» sono sostituite dalle seguenti: «di media montagna nei due gradi previsti dall'art. 16-bis, comma 2,».

3. Al comma 2 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea le parole: «di territorio» sono sostituite dalle seguenti: «di media montagna»;

b) nella lettera b) dopo le parole: «collegio provinciale delle guide alpine» sono inserite le seguenti: «o un suo delegato in possesso del diploma di istruttore ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale»;

c) nella lettera c) le parole: «di territorio» sono sostituite dalle seguenti: «di media montagna»;

d) la lettera d) è sostituita dalle seguenti:

«d) da due a quattro esperti nelle materie teoriche connesse alla professione di accompagnatore di media montagna».

Art. 17.

Inserimento dell'art. 20-bis nel decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007

1. Dopo l'art. 20 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis (Sottocommissione tecnica). — 1. Con il provvedimento di nomina della commissione esaminatrice previsto dall'art. 20, è costituita una sottocommissione tecnica con il compito di:

a) espletare l'esame tecnico-pratico della prova attitudinale previsto dall'art. 14, comma 2, lettera a);

b) espletare l'esame tecnico-pratico della prova attitudinale previsto dall'art. 16-bis, comma 2, lettera a);

c) espletare le prove tecnico-pratiche degli esami di abilitazione previste dall'art. 16, comma 3;

d) espletare le prove tecnico-pratiche degli esami di abilitazione previste dall'art. 16-quater, comma 3;

e) espletare la prova attitudinale prevista dall'art. 16-quinquies, comma 1;

f) espletare le prove tecnico-pratiche dell'esame previsto dall'art. 16-quinquies, comma 5.

2. La sottocommissione tecnica è presieduta dal presidente della commissione esaminatrice per gli accompagnatori di media montagna ed è composta dai membri individuati all'art. 20, comma 2, lettere a), b) e c), nonché dal membro esperto nell'area naturalistica e ambientale.

3. Le funzioni di segretario della sottocommissione sono esercitate dal segretario della commissione esaminatrice.

4. Per la validità delle riunioni della sottocommissione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

5. La sottocommissione delibera a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto del presidente.

6. I componenti supplenti di cui all'art. 20, comma 7 partecipano alle riunioni della sottocommissione solo in caso di assenza o di impedimento del rispettivo membro effettivo.».

Art. 18.

Modificazioni dell'art. 21 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007

1. Nel comma 2 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, la lettera a) è soppressa.

2. I commi 4, 5 e 6 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, sono soppressi.

3. Nel comma 8 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, le parole: «di territorio» sono sostituite dalle seguenti: «di media montagna».



Art. 19.

Sostituzione dell'art. 22 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007

1. L'art. 22 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (*Corsi di abilitazione per maestro di sci*). —

1. I corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si articolano in:

a) corsi teorici, volti ad acquisire le nozioni preparatorie agli insegnamenti ed alle esercitazioni previsti nei corsi tecnico-pratici e didattici;

b) corsi tecnico-pratici e didattici volti ad acquisire la conoscenza e la pratica delle tecniche sciistiche, nonché le metodologie dell'insegnamento.

2. I corsi teorici comprendono lezioni in aula su materie connesse alla professione di maestro di sci; i corsi tecnico-pratici e quelli didattici comprendono sia lezioni in aula che lezioni ed esercitazioni svolte in ambiente montano anche con riferimento alle materie trattate nell'ambito dei corsi teorici.

3. Sono esonerati dalla frequenza dei corsi didattici per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci, gli allievi maestri di sci che abbiano svolto l'attività di insegnamento per un periodo minimo stabilito, in relazione alle diverse specialità, dalla deliberazione prevista al comma 4.

4. La Giunta provinciale con propria deliberazione, sentito il collegio provinciale dei maestri di sci, individua le materie oggetto d'insegnamento e di esercitazione, stabilisce i criteri di svolgimento dei corsi in base alle diverse discipline individuate dall'art. 30 della legge provinciale.»

Art. 20.

Modificazioni dell'art. 23 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007

1. Nel comma 1 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, dopo le parole: «corsi previsti dall'art. 22, comma 1» sono inserite le seguenti: «, lettera a)» e le parole: «dai commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 2».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, è inserito il seguente:

«1-bis. Dopo la formazione di cui all'art. 22, comma 1, lettera b), relativa ai livelli «bronzo» e «argento» riferiti ai testi tecnici F.I.S.I., il candidato sostiene un esame tecnico-pratico e didattico al fine di ottenere la qualifica di allievo maestro di sci nelle diverse discipline indicate dall'art. 30 della legge provinciale. Gli esami sono sostenuti davanti la competente sottocommissione secondo quanto stabilito dall'art. 29, comma 1; le sottocommissioni valutano le prove d'esame applicando i criteri fissati dai commi 3 e 4. Al termine del corso di abilitazione

previsto dall'art. 22 l'allievo maestro di sci sostiene gli esami finali.»

3. Dopo il comma 4 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, è inserito il seguente:

«4-bis. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci delle discipline alpine è inoltre subordinata al superamento delle prove «Eurotest ed Eurosicurezza»; i certificati di superamento delle prove stesse sono rilasciate dagli enti abilitati, riconosciuti dal collegio nazionale dei maestri di sci.»

Art. 21.

Modificazioni dell'art. 24 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007

1. Nel comma 1 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «istituisce corsi ed esami» sono sostituite dalle seguenti: «può istituire corsi»;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) l'insegnamento dello sci in lingue straniere»;

c) le lettere d) ed e) sono soppresse.

d) la lettera g-bis) è sostituita dalle seguenti: «g-bis) l'insegnamento del freeride»;

g-ter) l'insegnamento del freestyle e new school.» 2. Dopo il comma 1 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, è inserito il seguente:

«1-bis. La Giunta provinciale istituisce gli esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione per:


a) direttore tecnico di scuola di sci;

b) insegnamento dello sci in lingue straniere.»

3. Dopo il comma 1-bis dell'art. 24 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, è inserito il seguente:

«1-ter. Il collegio provinciale dei maestri di sci provvede a rilasciare idoneo attestato di frequenza per i corsi di specializzazione di cui all'art. 24, comma 1, lettere b), f), g), g-bis) e g-ter), può inoltre prevedere test di ammissione ai corsi di specializzazione al fine di accertare eventuali carenze tecniche e attitudinali tale da pregiudicare il corretto svolgimento dell'attività oggetto di specializzazione. Sulla scorta dell'attestato di frequenza, certificato dal collegio dei maestri di sci, la struttura provinciale competente in materia di turismo provvede al rilascio del relativo diploma di specializzazione.»

4. Nel comma 3 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, dopo le parole: «del comma 1» sono inserite le seguenti: «e comma 1-bis».



Art. 22.

Modificazioni dell'art. 26 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007

1. Nella lettera *b)* del comma 2 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, le parole: «*, lettere b), d) ed e)*» sono soppresse.

Art. 23.

Modificazione dell'art. 29 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007

Nella lettera *a)* del comma 1 dell'art. 29 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, le parole «esame scritto della prova attitudinale previsto dall'art. 21, comma 2, lettera *a)* e» sono soppresse.

Art. 24.

Modificazione dell'art. 30 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007

1. Nel comma 1 dell'art. 30 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-*bis*».

Art. 25.

Modificazioni dell'art. 31 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007

1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 31 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, le parole: «scuole di sci e scuole di snowboard» sono sostituite dalla seguente: «scuola» e dopo le parole: «maestri di sci» sono inserite le seguenti: «iscritti all'albo professionale provinciale previsto all'art. 25».

2. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 31 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo le parole: «scuole di sci» sono sostituite dalle seguenti: «scuole» e le parole: «di snowboard» sono soppresse;

b) nel secondo periodo le parole: «impegnarsi» sono sostituite dalle seguenti: «assumere l'impegno» e dopo le parole: «periodo di apertura» è inserita la seguente: «invernale»;

c) il terzo periodo è soppresso.

3. Alla fine della lettera *c)* del comma 1 dell'art. 31 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, sono inserite le seguenti parole: «e frequentare un corso di aggiornamento, organizzato dal collegio provinciale dei maestri di sci, con cadenza dallo stesso stabilita».

4. La lettera *d)* del comma 1 dell'art. 31 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, è sostituita dalla seguente:

«*d)* disponibilità di una sede stabile con locali autonomi destinati in modo esclusivo all'attività della scuola

e idonea a funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione».

5. Dopo la lettera *h)* del comma 1 dell'art. 31 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, è inserita la seguente:

«*h-bis)* presenza di impianti di risalita ed effettiva disponibilità di un'area sciabile, per le scuole nelle discipline alpine e nelle discipline dello snowboard, e di piste da fondo per le scuole nella disciplina del fondo.».

6. Nella lettera *a)* del comma 2 dell'art. 31 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, dopo le parole: «la qualifica di allenatore» sono inserite le seguenti: «di 2°, 3° e 4° grado».

7. Nel comma 4 dell'art. 31 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, le parole: «scuola di sci» o «scuola di snowboard» sono sostituite dalle seguenti: «scuola».

8. Dopo il comma 6 dell'art. 31 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, è inserito il seguente:

«*6-bis.* La Giunta provinciale con propria deliberazione, sentito il collegio provinciale dei maestri di sci, determina i criteri e le modalità con le quali la scuola presenta la documentazione necessaria per la verifica, da parte della struttura provinciale competente in materia di turismo, del rispetto dei requisiti di cui al comma 1.»

9. Il comma 8 dell'art. 31 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, è abrogato.

Art. 26.


Modificazioni dell'art. 33 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007

1. Nel comma 1 dell'art. 33 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, dopo le parole: «della professione di aspirante guida» sono inserite le seguenti: «di accompagnatore di media montagna.».

2. Nel comma 1 dell'art. 33 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007 le parole «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti «sette anni».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 33 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, è inserito il seguente:

«*1-bis.* Per i corsi di formazione realizzati in istituzioni scolastiche del secondo ciclo o in istituti di formazione professionale, il termine entro il quale il candidato è tenuto a superare gli esami per il conseguimento della qualifica di allievo maestro di sci nonché dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci o di accompagnatore di media montagna è stabilito in cinque anni decorrenti dalla data di superamento dell'esame di Stato o dal conseguimento del diploma professionale.».



Art. 27.

Modificazioni dell'art. 35 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007

1. L'art. 35 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, è sostituito dal seguente:

«Art. 35 (*Percorsi di formazione in istituzioni scolastiche del secondo ciclo e in istituti professionali*).— 1. La formazione realizzata dalle istituzioni scolastiche del secondo ciclo e dagli istituti professionali convenzionati con il collegio provinciale delle guide alpine e con il collegio provinciale dei maestri di sci, secondo un piano coerente con la formazione ordinaria disposta da questo regolamento, è riconosciuta:

a) quale condizione idonea per l'ammissione agli esami di abilitazione per la figura di accompagnatore di media montagna;

b) quale condizione idonea per l'ammissione agli esami previsti dall'art. 23, comma 1 bis, per il conseguimento della qualifica di allievo maestro di sci;

c) quale credito formativo per l'ammissione ai corsi di abilitazione per la figura di aspirante guida.

2. Ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci sono ritenuti validi i corsi frequentati durante la formazione realizzata dagli istituti nonché lo svolgimento dell'attività d'insegnamento secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 3.

3. La Giunta provinciale, sentito il parere del competente collegio provinciale, stabilisce con propria deliberazione le condizioni per l'attuazione di questo articolo nonché le modalità e le quote di iscrizione agli esami.»

Art. 28.

Modificazione dell'art. 36 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 36 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, è sostituita dalla seguente:

«c) l'accompagnatore di media montagna che nel quadriennio antecedente la data di scadenza dell'iscrizione all'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna sia stato almeno per un anno componente della commissione esaminatrice prevista dall'art. 20;».

Art. 29.

Modificazioni dell'art. 37 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007

1. La rubrica dell'art. 37 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, è sostituita dalla seguente: «Doveri delle guide alpine, degli accompagnatori di media montagna e dei maestri di sci».

2. Nel comma 1 dell'art. 37 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, dopo le parole: «l'aspirante guida,» sono inserite le seguenti: «l'accompagnatore di media montagna,».

Art. 30.

Modificazioni dell'art. 38 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007

1. La rubrica dell'art. 38 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, è sostituita dalla seguente: «Quota di partecipazione alle prove attitudinali, ai corsi e agli esami».

2. Nel comma 1 dell'art. 38 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, le parole: «trattandosi di servizi a domanda individuale per i quali deve essere tendenzialmente garantita la totale copertura dei costi,» sono soppresse e dopo le parole: «ciascun partecipante» sono inserite le seguenti: «alle prove attitudinali».

Art. 31.

Sostituzione dell'art. 39 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007

1. L'art. 39 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-83/Leg del 2007, è sostituito dal seguente:

«Art. 39 (*Disposizioni transitorie*). — 1. La Giunta provinciale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo comma, adegua la composizione della commissione esaminatrice per le guide alpine e della relativa sottocommissione tecnica, già nominate ai sensi delle disposizioni vigenti prima della predetta data, a quanto stabilito dagli articoli 11 e 12; alla riduzione del numero dei componenti si provvede sentito il collegio provinciale delle guide alpine. La commissione e la sottocommissione così modificate continuano a operare fino alla scadenza prevista nel provvedimento di nomina adottato dalla Giunta provinciale.

2. Gli alunni che alla data di entrata in vigore di questo regolamento frequentano le classi seconda, terza, quarta e quinta nell'ambito dei percorsi di formazione di maestro di sci attivati dalle istituzioni scolastiche del secondo ciclo previste dall'art. 35 possono sostenere, dopo il superamento dell'esame di Stato per il conseguimento del diploma, gli esami di abilitazione per la figura di maestro di sci.

3. L'art. 31, comma 1, lettera d), si applica alle scuole di sci riconosciute dopo la data di entrata in vigore di questo regolamento. Alle scuole di sci già riconosciute alla predetta data continua ad applicarsi la lettera d) del comma 1 dell'art. 31 nel testo previgente alla data di entrata in vigore di questo comma.».

Il presente decreto sarà pubblicato sul «Bollettino ufficiale» della Regione Trentino - Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ROSSI

14R00265



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
3 giugno 2014, n. 20.

Modifiche del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Bolzano-Alto Adige n. 24/I-II del 17 giugno 2014)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 27 maggio 2014, n. 593;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche dell'articolo 9/ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17

1. Il comma 5 dell'articolo 9-ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

«5. Per l'assistenza sanitaria a tutti gli ospiti delle case di riposo il comprensorio sanitario competente mette a disposizione il materiale sanitario necessario, i presidi sanitari ed i medicinali.»

Art. 2.

Abrogazioni

1. Gli articoli 4, 7, 16 e 17 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17, e successive modifiche, sono abrogati.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 3 maggio 2014

KOMPATSCHER

14R00264

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
17 giugno 2014, n. 21.

Modifiche del regolamento di esecuzione relativo all'assistenza economica sociale e al pagamento delle tariffe nei servizi sociali.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25/I-II del 24 giugno 2014)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 10 giugno 2014, n. 671;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 2:

«2. I calcoli di cui al presente regolamento sono effettuati ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e delle disposizioni di cui al presente regolamento con i relativi allegati.»

Art. 2.

1. Il comma 5 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:


«5. In caso di motivate necessità o indicazioni particolari sul piano assistenziale, la prestazione può essere concessa anche per un periodo inferiore a due mesi. Allo stesso modo, se sussistono controindicazioni sul piano assistenziale rispetto all'erogazione mensile in un'unica soluzione della prestazione, il comitato tecnico di cui all'art. 8 può decidere che la prestazione stessa sia erogata a rate. La Giunta provinciale individua inoltre i casi in cui la prestazione può essere erogata in forma ridotta, in quanto determinati bisogni dell'utente sono già soddisfatti.»

2. Il comma 7 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«7. Per ogni componente del nucleo familiare che, senza giustificati motivi, non si attivi o si attivi in modo insufficiente per il mantenimento proprio e del nucleo familiare, in particolare attraverso la ricerca di lavoro, o non eserciti le attività di cui al comma 8, la prestazione, salvo quanto previsto al comma 7-ter, è progressivamente ridotta, previa comunicazione scritta all'interessato, di un importo non superiore al 150 per cento della quota base.»

3. Dopo il comma 7 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 7-bis e 7-ter:

«7-bis. Se uno o più componenti del nucleo familiare, per almeno due volte complessivamente, rifiutano o inter-



rompono in anticipo, senza giustificati motivi, i programmi personalizzati di integrazione sociale di cui all'art. 35 o le attività di cui al comma 8 del presente articolo, il nucleo familiare, è escluso dalla presente prestazione per un periodo di dodici mesi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'ultimo rifiuto o dell'ultima interruzione.

7-ter. Nei casi di cui al comma 7 al nucleo familiare deve comunque essere garantita una disponibilità economica pari al 25 per cento della quota base per ogni minore presente nel nucleo stesso.»

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'art. 44 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Le prestazioni di assistenza economica sociale sono concesse e le tariffe sono integrate su domanda dell'interessato o del suo rappresentante legale oppure, in caso di giustificato motivo, d'ufficio.»

2. Il comma 5 dell'art. 44 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«5. Salvo quanto previsto al comma 5-bis, la domanda di concessione di prestazioni di assistenza economica sociale o di agevolazione tariffaria è archiviata se non è completa di tutti i dati e i documenti previsti e non è integrata, senza giustificati motivi, entro 15 giorni dalla relativa richiesta.»

3. Dopo il comma 5 dell'art. 44 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 5-bis:

«5-bis. Se la domanda di agevolazione tariffaria non è completa di tutti i dati e i documenti relativi ai singoli nuclei familiari collegati, ove sia prevista la loro partecipazione, e la domanda stessa non è integrata, senza giustificati motivi, entro 15 giorni dalla relativa richiesta, la compartecipazione tariffaria è calcolata esclusivamente per i nuclei familiari dichiaranti; la parte residua della tariffa è addebitata ai nuclei familiari non dichiaranti.»

Art. 4.

1. La lettera f) del punto 5.2 dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è così sostituita:

«f) il 50 per cento della quota base per ciascun componente del nucleo familiare con una invalidità civile pari al 100 per cento o con un handicap psichico o fisico permanente, accertato da una commissione sanitaria pubblica o dal competente medico legale ed equiparabile ad una invalidità civile pari al 100 per cento, se tale componente non percepisce l'assegno di accompagnamento di cui all'art. 3, comma 1, numero 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, o l'assegno di cura di cui all'art. 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, e non è ospite presso un servizio residenziale.»

2. La lettera b) del punto 10.2 dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è così sostituita:

«b) il 50 per cento della quota base per ciascun componente del nucleo familiare con una invalidità civile pari al 100 per cento o con un handicap psichico o fisico permanente, accertato da una commissione sanitaria pubblica o dal competente medico legale ed equiparabile ad una invalidità civile pari al 100 per cento, se tale componente non percepisce l'assegno di accompagnamento di cui all'art. 3, comma 1, numero 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, o l'assegno di cura di cui all'art. 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, e non è ospite presso un servizio residenziale;»

3. Dopo la lettera b) del punto 10.2 dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è aggiunta la seguente lettera c):

«c) un importo annuale di 1.900,00 euro in caso di genitore singolo con un figlio minorenni, qualora si tratti di un nucleo familiare composto da due persone ai sensi del presente decreto.»

4. Il punto 10.3 dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«10.3 In deroga a quanto previsto al punto 10.1, per il calcolo delle prestazioni "reddito minimo di inserimento", "contributo al canone di locazione e per le spese accessorie" e "prestazione specifica" non sono deducibili le spese di cui al punto 10.1, lettere b) e c), e di cui al punto 10.2, lettera a). L'importo di cui al punto 10.2, lettera c), è deducibile esclusivamente per la prestazione "contributo al canone di locazione e per le spese accessorie."»

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 17 giugno 2014

KOMPATSCHER

14R00272



REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 21 maggio 2014, n. 33.

Modifiche alla L.R. 47/1984 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria), alle leggi regionali 15/2000, 41/2012, 8/2014, 23/2014, disposizioni per la produzione e l'utilizzo di eco componenti di origine autologa per uso topico e ulteriori disposizioni finanziarie.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 22 del 4 giugno 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 47/1984

1. L'art. 2 della legge regionale 19 luglio 1984, n. 47 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria), come modificato dalla legge regionale n. 12/2014, è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

Accertamento della violazione

1. Le violazioni di norme, di cui all'art. 1, sono accertate mediante processo verbale.

2. Il verbale di accertamento deve contenere i seguenti dati:

- a) indicazione della data, ora e luogo di accertamento;
- b) generalità e qualifica del verbalizzante o dei verbalizzanti;
- c) generalità del trasgressore, sua residenza e qualifica rivestita in considerazione anche di quanto disposto dall'art. 2 della legge n. 689/1981;
- d) descrizione del fatto costituente la violazione;
- e) indicazione delle norme violate;
- f) indicazione della norma che prevede la pena pecuniaria e l'ammontare della stessa;
- g) individuazione di eventuali responsabili in solido, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689/1981 e loro generalità;
- h) indicazione, nel caso di pagamento in misura ridotta dell'ammenda entro sessanta giorni dalla data di contestazione, della misura dell'ammenda stessa e delle modalità stabilite dalla ULSS per il pagamento;
- i) indirizzo della ASL dove il contravventore deve far pervenire copia della ricevuta a dimostrazione del pagamento effettuato;

l) indicazione del Direttore Generale della ASL competente a ricevere il rapporto previsto dall'art. 17 della legge n. 689/1981, ed al quale il trasgressore può rivolgersi per essere sentito e può presentare scritti o documenti difensivi entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione;

m) firma del contravventore o dei contravventori e di quanti hanno proceduto ad accertare la violazione;

n) eventuale relata di notifica.

3. La ASL del territorio nel quale è stata contestata la violazione è tenuta ad inviare copia del processo verbale alla ASL dove il prodotto posto in vendita è stato approntato in modo non rispondente alla normativa vigente.

4. Nel caso il fatto sia stato commesso nel territorio di altra Regione, la ASL trasmette copia del processo verbale alla Regione competente per territorio.»

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 47/1984

1. L'art. 7 della legge regionale n. 47/1984 è sostituito dal seguente:

«Art. 7.

Mancato pagamento

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, di cui all'art. 6, l'ufficio della ASL competente deve presentare rapporto, completo del processo verbale e di prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Direttore Generale della ASL dove è stata commessa la violazione.»

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 47/1984

1. L'art. 8 della legge regionale n. 47/1984 è sostituito dal seguente:

«Art. 8.

Ordinanza - ingiunzione

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Direttore Generale della ASL competente a ricevere il rapporto, ai sensi dell'art. 7, scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti.

2. Il Direttore Generale della ASL competente, acquisito il rapporto di cui al citato art. 7 ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi e sentiti, ove lo abbiano richiesto, gli interessati, nei sessanta giorni successivi alla data di ricevimento del rapporto, se ritiene fondato l'accertamento determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore o al responsabile della violazione ed alle persone che sono obbligate in solido, altrimenti emette ordinanza motivata



di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'ufficio della ASL che ha redatto il rapporto.

3. L'ordinanza-ingiunzione è notificata entro novanta o trecentosessanta giorni dalla sua emanazione, rispettivamente ai residenti nel territorio della Repubblica o all'estero, con le modalità indicate all'art. 4.

4. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate che non siano confiscate con lo stesso provvedimento.

5. La restituzione delle cose sequestrate è disposta con l'ordinanza di archiviazione quando non ne sia obbligatoria la confisca.»

Art. 4.

*Sostituzione dell'art. 9
della legge regionale n. 47/1984*

1. L'art. 9 della legge regionale n. 47/1984 è sostituito dal seguente:

«Art. 9.

*Pagamento della somma determinata
con l'ordinanza-ingiunzione*

1. Il pagamento della somma determinata ai sensi dell'art. 8 deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, con le modalità previste dall'art. 6. Dell'avvenuto pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura del tesoriere della ASL che lo ha ricevuto, al Direttore Generale che ha emesso l'ordinanza.

2. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

3. Il Direttore Generale, su richiesta del trasgressore o responsabile o dell'obbligato in solido, che si trovi in condizioni economiche disagiate, può autorizzare il pagamento della sanzione inflitta in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a quindici euro. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dal Direttore Generale, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare in un'unica soluzione.

4. L'obbligato può estinguere in ogni momento il debito mediante un unico pagamento.»

Art. 5.

*Sostituzione dell'art. 11
della legge regionale n. 47/1984*

1. L'art. 11 della legge regionale n. 47/1984 è sostituito dal seguente:

«Art. 11.

Esecuzione forzata

1. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

2. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni fissato per il pagamento, il Direttore Generale, che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione, procede alla riscossione delle

somme dovute con la procedura prevista dagli articoli 5 e seguenti del regio decreto n. 639 del 1910.»

Art. 6.

*Sostituzione dell'art. 12
della legge regionale n. 47/1984*

1. L'art. 12 della legge regionale n. 47/1984 è sostituito dal seguente:

«Art. 12.

Sequestro

1. Quando si è proceduto al sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione al Direttore Generale competente a ricevere il rapporto, secondo quanto disposto dall'art. 19 della legge n. 689/1981, e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 571 del 1982.»

Art. 7.

*Modifica all'art. 17
della legge regionale n. 15/2000*

1. All'art. 17 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 15, recante «Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo» le parole «nello stesso» sono sostituite dalle seguenti «almeno pari allo stesso».

Art. 8.

*Modifica all'art. 35
della legge regionale n. 41/2012*

1. Il punto 1), della lettera b), del comma 3, dell'art. 35 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) è sostituito dal seguente:

«1) la disponibilità continuativa e funzionale di almeno un'auto funebre e di autorimesse per il ricovero di non meno di un'auto funebre, in possesso di specifica certificazione di agibilità dotata delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle auto funebri;».

Art. 9.


Modifica alla legge regionale n. 23/2014

1. L'art. 14 (Misure urgenti per le energie rinnovabili e per la tutela dell'avifauna) della legge regionale 28 aprile 2014, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 marzo 2005, n. 18, 21 febbraio 2011, n. 5, 16 luglio 2013, n. 19, 19 dicembre 2007, n. 44, 16 settembre 1998, n. 81 e ulteriori disposizioni normative) è abrogato.

Art. 10.

*Disposizioni per la produzione e l'utilizzo di
emocomponenti di origine autologa per uso topico*

1. Nel rispetto della normativa comunitaria e della legislazione statale vigenti in materia, le Aziende sanitarie regionali, sedi di Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) possono autorizzare, sulla



base di un rapporto convenzionale collaborativo che trova disciplina in un apposito schema di convenzione adottato con provvedimento della Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le strutture sanitarie, pubbliche e private, non sede di SIMT, a produrre ed utilizzare emocomponenti di origine autologa per uso topico di riconosciuta validità terapeutica e nel rispetto delle procedure di raccolta, processazione e controllo delle attività.

2. La richiesta di convenzionamento dovrà essere formulata dalle strutture sanitarie, pubbliche e private interessate, non sede di SIMT, sulla base di un modello adottato con il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1.

3. La produzione e l'utilizzo di emocomponenti di origine autologa per uso topico da parte delle strutture sanitarie, pubbliche e private, non sede di servizio SIMT, sono consentite solo previa specifica formazione del professionista responsabile.

4. La Giunta regionale, con il provvedimento di cui al comma 1, individua l'Azienda o le Aziende sanitarie cui spetta organizzare la formazione avvalendosi a tal fine delle competenze presenti in Azienda e dei professionisti, anche di altre Aziende sanitarie, individuati secondo le specifiche competenze.

5. Dal presente articolo non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo e delle Aziende sanitarie della Regione Abruzzo, trattandosi di attività a totale carico delle strutture sanitarie richiedenti.

Art. 11.

Recupero economie su interventi regionali anni pregressi

1. La Giunta regionale, per il tramite delle Direzioni Regionali, procede al recupero delle risorse erogate a favore di FIRA S.p.A. a titolo di soggetto attuatore di interventi regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le Direzioni Regionali, ognuna per quanto di propria competenza, adottano le procedure finalizzate alla restituzione delle economie di risorse conseguenti alla conclusione degli interventi da parte di FIRA S.p.A. e all'acquisizione delle stesse al bilancio regionale.

3. Le economie acquisite sulla base della presente disposizione sono imputate al capitolo di entrata 03.05.001 - 35026.1 denominato «Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari» e sono destinate al finanziamento delle maggiori spese previste nella variazione al bilancio dell'esercizio finanziario corrente disposte con il presente articolo.

4. Le maggiori spese sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuta riscossione delle maggiori entrate di cui al presente articolo. Qualora le entrate riscosse risultino inferiori a quelle previste, la Giunta regionale, previa proposta della Direzione regionale competente in materia finanziaria, definisce le maggiori spese autorizzate finanziabili con le entrate di cui al presente articolo.

5. Al bilancio di previsione di cui alla legge regionale 13 gennaio 2014, n. 8, recante «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014 - 2016» sono apportate le variazioni, in termini di com-

petenza e di cassa, riportate nel prospetto di variazione «Prospetto A» allegato alla presente legge.

Art. 12.

Interventi finanziari urgenti

1. Al fine di ripianare le perdite determinatesi nella gestione dell'ente Fiera di Lanciano è concesso un contributo straordinario al Consorzio Autonomo Ente Fiera di Lanciano per l'importo di € 150.000,00.

2. Gli oneri derivanti dal presente articolo trovano copertura nell'ambito dello stanziamento del capitolo di spesa 07.02.011 - 102499.1, denominato «Interventi nel settore agricolo e agroalimentare». La Giunta regionale è autorizzata a procedere all'erogazione della spesa mediante la Direzione competente in materia di Politiche agricole, a seguito della verifica delle perdite iscritta nel bilancio del Consorzio Autonomo Ente Fiera di Lanciano.

Art. 13.

Spese per il laboratorio di analisi regionale

1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività del laboratorio di analisi regionale di Avezzano, quota parte delle risorse iscritte sul capitolo di spesa 02.01.007 - 11447 del bilancio di previsione 2014, per l'importo pari a € 25.000,00, sono destinate al sostenimento delle spese di funzionamento del laboratorio per l'esercizio corrente.

2. La Giunta regionale è autorizzata a procedere all'erogazione della spesa mediante la Direzione competente in materia di Politiche agricole.

Art. 14.

Modifiche alla legge regionale 13 gennaio 2014, n. 8

1. All'Elenco delle spese obbligatorie di cui all'art. 16, comma 2, della legge regionale n. 8/2014 è inserito il capitolo di spesa 02.01.010 - 11413.1 denominato «Spese correnti per le attività della Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo Regionale».


Art. 15.

Entrata in vigore

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



BILANCIO DI PREVISIONE 2014							PROSPETTO "A"
PARTE ENTRATA - VARIAZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA PER CAPITOLI							
TIT	CAT	UPB	Capitolo	Art.	Descrizione	Variazione in +	Variazione in -
					TOTALI TITOLO I	-	-
					TOTALI TITOLO II	-	-
03	05	001	35026	1	INTROITI DIVERSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	2.280.000,00	
					TOTALI TITOLO III	2.280.000,00	-
					TOTALI TITOLO IV	-	-
					TOTALI TITOLO V	-	-
					TOTALI TITOLO VI	-	-
					TOTALE COMPLESSIVO	2.280.000,00	-



**PROSPETTO DI VARIAZIONE
BILANCIO DI PREVISIONE 2014
PARTE SPESA - VARIAZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA PER CAPITOLI**

F.O.	Tit.	UPB	Capitolo	Art.	Descrizione	Variazione in +	Variazione in -
02	01	010	11413	1	SPESA CORRENTI PER LE ATTIVITA' DELLA STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE	200.000,00	
02	01	007	11447	1	SPESA VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE	35.000,00	
02	01	007	11477	1	SPESA PER L'AUTORITA' DI AUDIT REGIONALE	80.000,00	
02	01	013	11517	1	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AGENZIA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO - L.R. 14.3.2000, N. 25.	300.000,00	
02	01	016	11656	1	CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSORZIO MARIO NEGRI SUD L.R. 25.8.2006, N.29 ART.11.	400.000,00	
14	01	002	121340	1	INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI - L.R. 12.11.2004, N. 40	15.000,00	
02	01	009	321906	1	ONERI DERIVANTI DA TRANSAZIONI, LITI PASSIVE, PROCEDURE ESECUTIVE ED INTERESSI PASSIVI DERIVANTI DALLE GESTIONI COMMISSARIALI DELLE EX USL L.R. 35.8.2006, N.29, ART.70.	500.000,00	
TOTALI TITOLO I						1.530.000,00	
07	02	011	102499	1	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE - L.R.30.5.1997, N.53.	750.000,00	
TOTALI TITOLO II						750.000,00	
TOTALI TITOLO III							
TOTALI TITOLO IV							
TOTALE COMPLESSIVO						2.280.000,00	

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L'Aquila, 21 maggio 2014

CHIODI

14R00253

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*


(WI-GU-2014-GUG-029) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
(di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
(di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 4 0 7 1 9 *

€ 2,00

